

# REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## Atti amministrativi

### GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1897 del 07/11/2022

Seduta Num. 46

**Questo** lunedì 07 **del mese di** Novembre  
**dell' anno** 2022 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Priolo Irene	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Felicori Mauro	Assessore
7) Mammi Alessio	Assessore
8) Salomoni Paola	Assessore
9) Taruffi Igor	Assessore

**Funge da Segretario l'Assessore:** Corsini Andrea

**Proposta:** GPG/2022/1982 del 31/10/2022

**Struttura proponente:** AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

**Assessorato proponente:** VICEPRESIDENTE ASSESSORE ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA, CONTRASTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO, AMBIENTE, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE

**Oggetto:** ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE E L'UNIVERSITA' DI PADOVA - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE EDILE E AMBIENTALE (ICEA) - PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE E RICERCA FINALIZZATE AD UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PER LA DEFINIZIONE DI UN PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA DIFESA DELLA COSTA

**Iter di approvazione previsto:** Delibera ordinaria

**Responsabile del procedimento:** Claudia Vezzani

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 "Codice della protezione civile" così come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 6 febbraio 2020, n. 4, ed in particolare per i seguenti articoli:

- 13, c. 2, ai sensi del quale concorrono alle attività di protezione civile, tra gli altri, le organizzazioni pubbliche che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile;

- 16, c. 1, che individua tra le tipologie di rischi di protezione civile il rischio idraulico;

- la propria deliberazione n. 728 del 21 maggio 2018 recante "Prime disposizioni in attuazione del Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 Codice della Protezione civile in materia di pianificazione dell'emergenza" con cui, nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal citato D.Lgs. n. 1/2018, sono state individuate le delibere di riferimento per l'attuazione della pianificazione dell'emergenza e per le azioni da adottare nelle emergenze";

- la propria deliberazione n. 417/2017 e ss.mm.ii. del 05 aprile 2017, ad oggetto "Approvazione del "Documento per la gestione organizzativa e funzionale del sistema regionale di allertamento per il rischio meteo idrogeologico, idraulico, costiero ed il rischio valanghe, ai fini di protezione civile";

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n.1, recante "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile", e, in particolare, i seguenti articoli:

- 1, c. 2, che stabilisce che "all'espletamento delle attività di protezione civile provvedono la Regione, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, le Unioni di Comuni e le altre forme associative di cui alla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 e vi concorre ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata [...]";

- 3, c. 1 lettere a), b), che elenca le attività del sistema regionale di protezione civile, tra le quali figurano quelle dirette "all'elaborazione del quadro conoscitivo e valutativo dei rischi presenti

sul territorio regionale necessario per le attività di previsione e prevenzione con finalità di protezione civile" e "alla preparazione e pianificazione dell'emergenza, con l'indicazione delle procedure per la gestione coordinata degli interventi degli enti e delle strutture operative preposti, nonché delle risorse umane e strumentali necessarie";

- 11, c. 2, che stabilisce che nella redazione del Programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi, l'attività di coordinamento tecnico è demandato all' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (d'ora in poi denominata Agenzia);

- 14, c. 2, che evidenzia che l'Agenzia, per lo svolgimento delle attività regionali di protezione civile si avvale, anche previa stipula di apposite convenzioni, della collaborazione, del supporto e della consulenza tecnica, oltre che delle strutture operative ivi espressamente elencate, anche di ogni altro soggetto pubblico che svolga compiti di interesse della protezione civile;

- 15, c. 1, che stabilisce che "l'Agenzia regionale può stipulare convenzioni con i soggetti di cui all'art. 14 commi 1 e 2, nonché con aziende pubbliche e private anche al fine di assicurare la pronta disponibilità di particolari servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato da impiegare in situazioni di crisi ed emergenza";

- 20, c. 2, lettera b) che dando atto che l'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia tecnico operativa, amministrativa e contabile e provvede inoltre alla "predisposizione a livello tecnico, in concorso con le strutture tecniche regionali competenti, del programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi di cui all'art. 11, in armonia con gli indirizzi nazionali";

- 20, c. 3, che prevede che per la redazione, tra l'altro, del programma di previsione e prevenzione dei rischi l'Agenzia acquisisce collaborazioni scientifiche ove non disponibili all'interno della Regione e può avvalersi della consulenza tecnico-scientifica anche di istituti universitari;

- la propria deliberazione n. 652/2007, "Indirizzi operativi in ordine alla stipulazione e all'attuazione delle convenzioni previste dalla L.R. n. 1/2005", la quale prevede

che alla sottoscrizione delle convenzioni in applicazione degli articoli 14 e 15 della L.R. n. 1/2005 provvederà il Direttore dell'Agenzia in conformità ad uno schema previamente approvato con deliberazione della Giunta regionale;

- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" e ss.mm.ii., con la quale è stato riformato il sistema di governo territoriale e, per quanto qui rileva, è stato ridefinito l'assetto delle competenze dell'Agenzia regionale di protezione civile rinominata, peraltro, Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

- la propria deliberazione n. 1769 dell'11 dicembre 2006 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento di organizzazione e contabilità dell'Agenzia, così come modificato dalle deliberazioni n. 839/2013 e n. 1023/2015;

Visto l'art. 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii., che dispone la possibilità per le Amministrazioni pubbliche di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Visti:

- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2021 "Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali";
- il D.lgs. n. 152 del 03 aprile 2006, recante "Norme in materia ambientale";
- la Direttiva Alluvioni 2007/60/CE del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

Considerato che:

- la Regione Emilia-Romagna risulta particolarmente esposta al rischio idraulico-costiero;
- la Regione Emilia-Romagna riconosce una forte caratterizzazione tecnico scientifica a tutte le attività di previsione-prevenzione volte a conoscere, qualificare e quantificare le varie componenti del rischio di origine naturale e/o tecnologica al fine di abbassare il livello del rischio stesso;

- al fine di salvaguardare la sicurezza dei cittadini e di perseguire gli obiettivi posti dalle richiamate disposizioni statali e regionali, ha ritenuto necessario attivare specifici interventi ed attività finalizzati sia al miglioramento delle capacità di previsione del rischio costiero, sia alla predisposizione di misure organizzative idonee ad assicurare il più efficace ed efficiente concorso alla pianificazione, preparazione e gestione delle situazioni di crisi connesse alle tipologie di rischio di cui trattasi, coinvolgendo in ambedue i suddetti ambiti operativi le strutture tecniche e scientifiche maggiormente qualificate presenti sul territorio regionale;
- per il perseguimento degli obiettivi sopracitati, l'Agenzia intende individuare un soggetto di elevata qualificazione e di profilo istituzionale, con cui condividere dette attività non risultando tali figure professionali presenti all'interno dell'ente, stante soprattutto la specificità delle tematiche da trattare;
- le Università, quali Istituzioni di alta cultura deputate alla formazione superiore, al progresso delle scienze ed alla ricerca ed operanti in virtù degli indirizzi del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sono organismo di diritto pubblico legittimato alla sottoscrizione di accordi ai sensi dell'art. 15, l. 241/1990; ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b) della legge 9 maggio 1989 n.168, possono partecipare a programmi di ricerca promossi da Amministrazioni dello Stato, da Enti pubblici o privati o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle relative normative;
- la collaborazione con le Università, mediante le proprie strumentazioni, tecnologie e competenze tecnico-scientifiche, può continuare a rappresentare un valido supporto per la Regione nello svolgimento delle attività di protezione civile;
- l'Agenzia e l'Università di Padova - Dipartimento ICEA svolgono comune attività nella previsione e prevenzione del rischio costiero;
- è intenzione delle suddette Amministrazioni svolgere un'attività in cooperazione finalizzata a garantire l'adempimento di una funzione di servizio pubblico comune, ossia quella di promuovere, organizzare e coordinare le attività di ricerca nel settore della previsione e prevenzione del rischio costiero;

- la presenza di una funzione di servizio pubblico comune e la mancanza dell'elemento sinallagmatico, consentono di inquadrare il presente atto nell'ambito degli accordi di collaborazione previsti dall'art. 15 della L. n. 241/1990 ss.mm.ii.;
- gli importi versati a seguito del presente accordo non costituiscono corrispettivo per prestazioni di servizi o cessioni di beni, ma rimborso per le spese di ricerca;

Dato atto che l'Università di Padova - Dipartimento ICEA ha specifiche competenze nel settore delle costruzioni marittime e della protezione della costa;

Ritenuto:

- opportuno che la Regione possa avvalersi delle competenze tecnico-scientifiche di cui dispone l'Università di Padova - Dipartimento ICEA per quanto riguarda il rischio costiero ai fini di protezione civile;
- di autorizzare l'Agenzia a procedere alla stipula di un accordo con l'Università di Padova - Dipartimento ICEA nell'ambito dei provvedimenti sopra richiamati, secondo lo schema contenuto nell'Allegato "A" alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante;

Preso atto che:

- il Direttore dell'Agenzia provvederà alla sottoscrizione dell'accordo a seguito dell'approvazione dello schema in allegato "A" alla presente deliberazione;
- il dettaglio e gli ambiti di attività oggetto dell'accordo sono definiti nel Programma pluriennale delle attività, come da prospetto riportato nell'allegato "B" parte integrante e sostanziale del presente atto;
- con la sottoscrizione dell'accordo viene istituito un comitato tecnico a carattere temporaneo - che svolge attività di coordinamento e controllo dei risultati conseguiti in attuazione dell'accordo - per la cui attività non vengono riconosciuti compensi;
- per gli oneri derivanti dalla sottoscrizione dell'accordo in parola, che si quantificano nell'importo complessivo massimo di € 120.000,00, si ricorrerà alle risorse finanziarie assegnate all'Agenzia;

Ritenuto di individuare all'interno dell'accordo di cui all'allegato "A" idonee forme di verifica e controllo dei risultati conseguiti in attuazione di ciascuna annualità dell'accordo;

Visti:

- il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1) e 2) della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;
- la determinazione del Direttore dell'Agencia n. 4359 del 25 novembre 2021 "Adozione relazione gestionale 2021 sulle attività svolte e piano delle attività per il triennio 2022-2024 dell'Agencia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile";
- la determinazione del Direttore dell'Agencia n. 4370 del 26 novembre 2021 "Adozione bilancio di previsione 2022-2024 dell'Agencia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile";
- la propria deliberazione n. 2152 del 20 dicembre 2021 di "Approvazione del bilancio di previsione e del piano delle attività dell'Agencia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile per gli anni 2022-2024";
- la Determinazione del Direttore dell'Agencia n. 4690 del 23 dicembre 2021 di "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione dell'Agencia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile per gli anni 2022-2024", come rettificata dalla D.D. n. 4727 del 30 dicembre 2021;
- la determinazione del Direttore dell'Agencia n. 662 del 28 febbraio 2022 "APPROVAZIONE PROGRAMMA OPERATIVO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE PER IL TRIENNIO 2022-2024";
- la D.G.R. n. 843 del 30 maggio 2022 "Approvazione del Rendiconto Generale dell'Agencia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile per l'esercizio finanziario 2021 adottato con determinazione del Direttore dell'Agencia n. 1413 del 28/4/2021";
- la propria deliberazione n. 1324 del 1° agosto 2022 "Approvazione assestamento - Provvedimento Generale di Variazione al Bilancio di Previsione dell'Agencia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile per gli anni 2022-2024";
- la determinazione del Direttore dell'Agencia n. 2747 del 3 agosto 2022 "Aggiornamento Del Documento Tecnico Di

Accompagnamento e Del Bilancio Finanziario Gestionale Di Previsione 2022-2024 Dell'agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile a seguito Dell'assestamento Di Bilancio 2022-2024”;

- la determinazione del Direttore dell'Agenzia n. 3520 del 3 ottobre 2022 “Approvazione Prima Integrazione al Programma Operativo dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile per il Triennio 2022-2024”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavori nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;

Richiamate:

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali” e ss.mm.ii., per quanto ancora applicabile;
- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”, unitamente alle relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13.10.2017 e PG/2017/779385 del 21.12.2017, concernenti indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni;
- la Determinazione Dirigenziale n. 700 del 28 febbraio 2018 dell'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile “Recepimento della deliberazione di Giunta regionale n. 468/2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- la Determinazione Dirigenziale n. 2657 del 01 settembre 2020 dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile “Adozione sistema controlli interni all'Agenzia in attuazione della DGR 468/2017 e della D.D. 700/2018”;
- la propria deliberazione n. 2018/2020 avente ad oggetto “Affidamento degli incarichi di direttore Generale della Giunta regionale ai sensi dell'art. 43 della 43/2001 e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 2013 del 28 dicembre 2020 “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'ente per



il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell'IBACN";

- la propria deliberazione n. 324 del 7 marzo 2022: "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale";
- la propria deliberazione n. 325 del 7 marzo 2022: "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- la propria deliberazione del 21 marzo 2022, n. 426 "Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia";
- la determinazione del Direttore dell'Agenzia n. 1049 del 25/03/2022 "Riorganizzazione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile a seguito del nuovo modello organizzativo e gestione del personale. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga delle posizioni organizzative";
- la propria deliberazione n. 1615 del 28 settembre 2022 "Modifica e assestamento degli assetti organizzativi di alcune direzioni generali/agenzie della giunta regionale";

Visti infine:

- il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022: "Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021;
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 09/02/2022 che ha approvato la "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta della Vicepresidente Assessore Transizione ecologica e contrasto al cambiamento climatico, ambiente, difesa del suolo e della costa, protezione civile;

A voti unanimi e palesi

#### **D E L I B E R A**

- a) di approvare lo schema di accordo e il programma pluriennale delle attività con l'Università di Padova - Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale (ICEA) per le attività per attività di collaborazione e ricerca finalizzate ad uno studio di fattibilità tecnico economica per la definizione di un programma di interventi per la difesa della costa, di cui agli allegati "A" e "B", che sono parti integranti e sostanziali del presente atto;
- b) di autorizzare il Direttore dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile alla sottoscrizione dell'accordo di cui all'allegato "A", che avrà decorrenza dalla data di effettiva sottoscrizione fino al 31 dicembre 2024;
- c) di stabilire altresì che il sopraindicato Direttore possa apportare in sede di sottoscrizione ogni eventuale modifica non sostanziale al testo dell'accordo di cui all'allegato "A", ritenuta necessaria per il buon fine della stessa;
- d) di dare atto che gli oneri derivanti dalla sottoscrizione del suddetto accordo si quantificano nell'importo complessivo massimo di € 120.000,00;
- e) di dare atto che, contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo, il Direttore istituisce un comitato tecnico a carattere temporaneo - che svolge attività di coordinamento e controllo dei risultati conseguiti in attuazione dell'accordo - per la cui attività non vengono riconosciuti compensi; all'eventuale variazione dei componenti del comitato provvede il Direttore dell'Agenzia;
- f) di dare atto, infine, che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
- g) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

- - - - -

ALLEGATO A

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX. ART. 15 L.241/90  
 PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE E  
 RICERCA FINALIZZATE AD UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO  
 ECONOMICA PER LA DEFINIZIONE DI UN PROGRAMMA DI  
 INTERVENTI PER LA DIFESA DELLA COSTA

TRA

l’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile della  
 Regione Emilia-Romagna (in seguito indicata come “Agenzia”),  
 rappresentata dal Direttore dott.ssa Rita Nicolini, domiciliato per la carica in  
 Bologna, Viale Silvani 6, C.F. 91278030373, autorizzata a sottoscrivere il  
 presente atto con Deliberazione di Giunta n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

E

L’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile  
 e Ambientale ICEA (di seguito indicata come “Università”), con sede in Via  
 Marzolo n. 9 - 35131 Padova, Cod. Fiscale 80006480281 - P.IVA  
 00742430283, rappresentato dal Direttore del Dipartimento ICEA Prof.  
 Andrea Giordano, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del  
 Consiglio di Dipartimento del 20 ottobre 2022  
 Di seguito definiti anche “Parti”.

Premesso che:

- l’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile  
 costituisce agenzia operativa ai sensi dell’articolo 43, comma 1, della L.R.  
 6/2004 e provvede alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa di

tutte le attività regionali di protezione civile a essa demandate dalla L.R. 1/2005;

- l’Agenzia è interessata a collaborare con un autorevole organismo universitario al fine di potenziare le proprie conoscenze sulla tematica oggetto dell’accordo, per il miglioramento della gestione e della mitigazione del rischio idraulico costiero;

- l’Università degli Studi di Padova, attraverso il Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale – ICEA, ha acquisito e sviluppato da tempo specifiche competenze nel settore delle costruzioni marittime e della protezione della costa ed è interessata ad instaurare un rapporto di collaborazione istituzionale con l’Agenzia per lo sviluppo di attività didattiche e di ricerca sui temi della gestione integrata della zona costiera;

- il presente accordo prevede l’instaurazione di un rapporto di cooperazione e partnership, nell’ambito delle rispettive finalità istituzionali, per la realizzazione di studi e ricerche finalizzati alla valutazione della risposta funzionale degli interventi specifici di difesa della costa bassa e sabbiosa della Regione Emilia-Romagna;

- l’Agenzia e l’Università attribuiscono il massimo interesse al raggiungimento di tale comune obiettivo;

- ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90 e ss.mm.ii. le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- l’art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 che stabilisce “le Università, purché non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica didattica, possono eseguire attività di ricerca e

consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati. L'esecuzione di tali contratti sarà affidata, di norma, ai dipartimenti ...”;

- l'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 stabilisce che “un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;

- con riferimento all'Università degli Studi di Padova, risultano soddisfatti i requisiti di cui all'art. 5 comma 6 lettera c) e comma 7 del D. Lgs 50/2016;

- l'Università ha approvato lo schema del presente accordo in data 20 ottobre 2022 con delibera n. 10.6 del Consiglio del Dipartimento ICEA;

- l'Agenzia ha approvato lo schema del presente accordo e il relativo impegno di spesa in data \_\_\_ con delibera \_\_\_\_\_

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 2

(Finalità e oggetto)

1. Il presente accordo prevede l'instaurazione di un rapporto di reciproca collaborazione tra l'Agenzia e l'Università, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, per la realizzazione di studi e ricerche, nel settore della protezione civile e della sicurezza territoriale, della previsione e prevenzione del rischio idraulico costiero.

2. L'Agenzia ritiene opportuno stipulare il presente accordo con l'Università al fine di instaurare una proficua collaborazione, tramite attività pluriennali organizzate secondo una programmazione predefinita e concordata. Nello specifico si manifesta la necessità di procedere sviluppando i seguenti temi:

a) valutazione dello stato del litorale e delle criticità specifiche in relazione al rischio di erosione: supporto all'analisi dell'area oggetto d'indagine attraverso una rielaborazione degli studi esistenti e tenendo conto delle forzanti; supporto allo studio e all'individuazione delle criticità lungo la zona costiera.

b) in particolare, a partire dal quadro conoscitivo della costa emiliano-romagnola aggiornato al 2022, che costituisce l'Allegato I della Strategia di Gestione Integrata per la Difesa e l'Adattamento della Costa (GIDAC), si effettueranno nuovi approfondimenti volti a migliorare le conoscenze sui flussi e la dinamica dei sedimenti e sulla risposta delle diverse tipologie di opere di difesa nei diversi scenari meteomarini.

c) individuazione di interventi di difesa della costa a scala temporale quinquennale: supporto alla definizione delle possibili strategie di intervento con un approccio omogeneo, sostenibile ed integrato, in linea con quanto

definito dalla strategia GIDAC, per la mitigazione del rischio di erosione costiera; supporto alla predisposizione di un programma di interventi specifici per ciascuna cella morfologica del litorale ferrarese e del relativo piano di gestione;

d) Formazione e comunicazione della valutazione e gestione del rischio costiero: supporto alla formazione del personale dell’Agenzia; supporto alla comunicazione della valutazione e gestione del rischio costiero.

Art. 3

(Programma Pluriennale delle Attività)

1. I temi di cui al punto precedente saranno sviluppati secondo un Programma Pluriennale delle Attività, che costituisce parte integrante del presente accordo - allegato “B” alla richiamata delibera della Giunta Regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 2022 – sviluppato per Ambiti articolati a loro volta in Attività, con l’individuazione, per ognuna di queste, di obiettivi e risultati attesi, declinati nell’arco di durata dell’accordo in oggetto.

2. Le attività di cui al punto precedente saranno attuate dall’Agenzia e dall’Università nel rispetto delle procedure interne previste dalle singole parti.

Art. 4

(Responsabili e Comitato Tecnico a carattere temporaneo)

1. Per l’Agenzia il Responsabile dell’attuazione del presente accordo è \_\_\_\_\_;

2. Per l’Università i Responsabili Scientifici delle attività sono \_\_\_\_\_;

3. Per la gestione delle attività di cui al presente accordo viene costituito un Comitato Tecnico a carattere temporaneo così composto:

a. per l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione



civile, \_\_\_\_;

b. per il Settore Difesa del Territorio della Regione Emilia-Romagna - Area Difesa del suolo, della costa e bonifica, \_\_\_\_;

c. per l'Università, \_\_\_\_, responsabili scientifici dell'accordo;

4. È facoltà degli Enti rappresentati nel Comitato Tecnico provvedere alla sostituzione dei componenti di rispettiva spettanza dandone tempestiva comunicazione scritta a tutti gli altri, previo assenso del Comitato Stesso.

5. Ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi.

6. I compiti del Comitato tecnico consistono:

- nella pianificazione delle attività da svolgersi, che non necessariamente devono contemplare tutte le tipologie elencate nell'allegato B, che sarà definita in un documento di programmazione triennale condiviso, che potrà essere oggetto di modifiche e revisione concordate nel corso della durata dell'accordo;

- nella formulazione di proposte, modifiche e miglioramenti in merito alle procedure ed alle modalità attuative del programma pluriennale delle attività, nonché in merito agli aspetti organizzativi, gestionali;

- nella redazione dei documenti di valutazione congiunta, attestanti le attività svolte ed i risultati conseguiti.

7. Il comitato nomina un gruppo di lavoro tecnico che lo coadiuva nello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite.

8. In relazione ad eventuali necessità che dovessero insorgere nella conduzione delle attività previste, il comitato potrà invitare alle proprie riunioni altri soggetti interessati.

9. La funzione di coordinatore del Comitato Tecnico è affidata al

Art. 5

(Modalità di attuazione e responsabilità delle parti)

1. L'Università realizzerà le attività programmate all'interno del Programma pluriennale delle attività sulla base di modalità concordate con l'Agenzia.

2. L'Università si impegna a svolgere le attività programmate con continuità per l'intero periodo concordato, rispettando i termini previsti, e a dare immediata comunicazione all'Agenzia delle interruzioni e delle modifiche operative che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

3. Ai responsabili scientifici dell'Università spetterà il compito di organizzare l'impiego delle risorse umane e materiali che risulteranno necessarie per lo svolgimento delle rispettive attività.

4. L'Agenzia metterà a disposizione risorse umane, dati, relazioni, documenti e rilievi già nella sua disponibilità ed eventuale strumentazione necessaria all'espletamento delle attività previste nel presente accordo.

5. Le attività istruttorie tecnico-amministrative sono in capo al personale dell'Agenzia.

Art. 6

(Riparto dei costi e rapporti finanziari tra le Parti)

1. L'Agenzia si impegna ad erogare un contributo a rimborso delle spese sostenute dall'Università, per l'attuazione delle attività da svolgere in collaborazione, per un importo massimo di € 120.000,00 (centoventimila euro).

2. Detto contributo verrà liquidato come segue:

a. € 30.000,00 a titolo di anticipo, al fine di consentire l'avvio dell'attività, a seguito della sottoscrizione dell'accordo;

b. € 45.000,00, previa approvazione da parte del Comitato Tecnico delle attività svolte nel 2023;

c. il saldo pari a € 45.000,00 alla conclusione delle attività, previa approvazione da parte del Comitato Tecnico delle attività svolte nel 2024, previa presentazione di relazione conclusiva e ulteriori elaborati concordati tra le parti.

3. L'erogazione da parte dell'Agenzia delle tranches – relative alle attività espletate nelle annualità di riferimento – avverrà a valle della redazione dei documenti di valutazione congiunta (attestanti le attività svolte ed i risultati conseguiti) e a fronte della presentazione della rendicontazione documentata dei costi sostenuti, da presentare entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

4. L'oggetto del rimborso spese è strettamente connesso all'attività di interesse comune delle parti svolta dall'Università. Le somme erogate saranno utilizzate dall'Università integralmente per le attività del presente accordo.

5. Le voci di costo comprendono l'impegno di personale strutturato e non, spese di missione e di materiale di consumo e spese generali di volta in volta necessarie per lo svolgimento delle attività. È ammessa l'attivazione di borse di studio ed assegni di ricerca finalizzati all'espletamento delle attività oggetto del presente accordo.

6. Dal complessivo assetto degli interessi stabilito fra le parti del

presente accordo, non emerge – perché non sussiste fra le stesse – un’operazione di scambio beni-servizi dietro corrispettivo, bensì un rimborso spese per l’attività di interesse comune svolta in collaborazione dall’Università e dall’Agenzia regionale, che in quanto tale è da ritenersi fuori campo applicazione IVA, ai sensi degli art. n.1 e n.4 del DPR n.633/72 e s.m.i..

#### Art. 7

(Durata, decorrenza e modalità di risoluzione dell’accordo)

1. Il presente accordo ha validità dalla data della sua sottoscrizione - cui si provvede con firma digitale, ai sensi del comma 2-bis dell’art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. - fino al 31/12/2024.

2. Le parti potranno concordare con atto scritto la proroga del presente accordo qualora, per cause imprevedibili e motivate, si rendesse necessario un tempo ulteriore per l’ultimazione delle attività previste. Tale proroga non potrà comportare maggiori oneri.

3. Le parti possono risolvere il presente accordo in ogni momento, previo preavviso di almeno trenta giorni da trasmettere via PEC, per provati inadempimenti degli impegni assunti dalla controparte, per sopravvenute modifiche normative od altre ragioni di pubblico interesse.

4. In caso di risoluzione anticipata, saranno liquidate dall’Agenzia le spese sostenute dall’Università fino alla data di risoluzione dell’accordo e le obbligazioni giuridiche già contratte fino al ricevimento della nota di preavviso (a mero titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, saranno riconosciuti gli importi per gli impegni di spesa assunti e non più revocabili per l’attivazione di assegni di ricerca, borse di ricerca, ecc.).

Art. 8

(Utilizzazione dei dati e proprietà degli elaborati)

1. La proprietà dei materiali e degli elaborati derivati dalle attività di ricerca oggetto del presente accordo è congiunta fra le Parti che potranno utilizzarli per i propri fini istituzionali nel rispetto delle norme sulla proprietà intellettuale. L'Università si impegna a consegnare all'Agenzia per ciascun prodotto sviluppato il file sorgente in formato editabile.

2. Ciascuna Parte è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi al proprio Background e al proprio Sideground. Le Parti si danno reciprocamente atto che niente di quanto previsto nel presente contratto implica in modo diretto o indiretto la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background e al proprio Sideground.

3. Le Parti hanno il diritto di utilizzare per i propri fini istituzionali i risultati delle ricerche oggetto del presente accordo.

4. L'Università potrà comunque sempre utilizzare a titolo gratuito e in perpetuo i Risultati per finalità di didattica e di ricerca istituzionale, con espressa esclusione di attività di ricerca commerciale svolta in conto terzi.

5. L'Università si riserva il diritto di pubblicare e/o di divulgare, in tutto o in parte, i Risultati delle attività oggetto del presente accordo previa trasmissione in via riservata all'Agenzia della bozza della pubblicazione e/o della divulgazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della divulgazione/dell'invio della stessa a soggetti terzi.

6. L'Agenzia avrà facoltà di comunicare per iscritto all'Università, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della bozza, quali Informazioni Riservate debbano essere rese inaccessibili ai terzi.

7. Ove l’Agenzia ometta di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, l’Università potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, alla pubblicazione e/o all’attività di divulgazione.

8. Tale autorizzazione non sarà necessaria per tutte le cognizioni già disponibili in letteratura o trascorsi 5 (cinque) anni dal termine del presente contratto.

9. L’Università si impegna a dichiarare all’interno delle eventuali pubblicazioni o divulgazioni/presentazioni che i risultati sono stati realizzati nell’ambito del rapporto oggetto del presente accordo.

#### Art. 9

(Accesso a dati per lo svolgimento delle attività e obbligo di riservatezza)

1. L’Agenzia, nell’ambito di quanto previsto del presente accordo, potrà mettere a disposizione dell’Università informazioni e dati tramite il proprio sistema informativo, nel rispetto delle politiche di sicurezza della Regione Emilia-Romagna.

2. L’Università si impegna a utilizzare i dati e le informazioni esclusivamente per quanto previsto nell’accordo, a conservarle con la massima cura e riservatezza, a non renderle note a terzi senza preventiva autorizzazione da parte dell’Agenzia.

#### Art. 10

(Protezione dei dati personali)

1. Il trattamento dei dati personali, forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste dal presente accordo, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 - General Data Protection Regulation, sul trattamento dei dati personali (di seguito denominato GDPR).

2. Le parti, anche nella fase di attuazione del presente accordo, sono tenute a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR. Sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati delle informazioni previste ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR. Devono altresì garantire l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR.

3. Per l'esecuzione del presente accordo, qualora sia necessario trattare i dati personali di titolarità dell'Agenzia, quest'ultima, in qualità di Titolare del trattamento, si impegna a nominare, in base ad apposito accordo che verrà all'uopo successivamente sottoscritto, l'Università quale Responsabile dei dati personali trattati in esecuzione dei compiti e delle funzioni stabiliti nell'accordo medesimo.

4. Le parti convengono che il presente articolo non esaurisce gli obblighi loro incorrenti in materia di privacy e di impegnarsi, tramite i referenti dell'accordo di cui al precedente articolo 3, di concerto con il/la responsabile della struttura che effettua la raccolta dei dati, nel momento in cui verranno messe in atto le singole attività concretamente discendenti dal presente accordo, e qualora le stesse prevedano il trattamento di dati personali, ad ottemperare a quanto previsto dal GDPR, in materia di diritti delle persone interessate e delle informazioni da fornire loro.

#### Art. 11

##### (Copertura assicurativa)

1. Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso i terzi dei rispettivi dipendenti o collaboratori a

vario titolo impegnati nelle attività oggetto del presente accordo, ai sensi della vigente disciplina.

2. Ciascuna Parte si impegna a integrare le coperture assicurative con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate.

#### Art. 12

##### (Responsabilità, Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui al presente accordo.

2. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente accordo le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di sua competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.

3. Le attività oggetto del presente accordo saranno svolte, da ciascuna delle parti, in autonomia nell'ambito della propria organizzazione datoriale, presso le sedi di propria competenza, ad eccezione di riunioni, incontri di lavoro o altri eventi occasionali.

4. Le parti si impegnano a fornire l'informazione reciproca sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinate ad operare le risorse umane nell'ambito delle attività oggetto dell'accordo e sulle conseguenti misure di prevenzione, protezione e di emergenza adottate.

5. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti e alle disposizioni in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività



attinenti al presente accordo, nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

#### Art. 13

(Rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione)

1. Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), le parti si danno reciprocamente atto di impegnarsi, nell'attuazione del presente accordo, al rispetto delle norme citate e delle eventuali successive modificazioni.

2. Il personale di entrambe le parti coinvolto nell'esecuzione delle attività inerenti il presente accordo, è tenuto ad uniformarsi ai Codici di comportamento, ai regolamenti e alle disposizioni in vigore nelle sedi di esecuzione di dette attività. Le Parti si impegnano a vigilare, pena la risoluzione dell'accordo, sul rispetto degli obblighi di comportamento previsti dai sopracitati codici e regolamenti.

#### Art. 14

(Controversie)

1. Il presente accordo è regolato dalla legge italiana e dalla normativa

universitaria applicabile in materia. Ogni controversia che dovesse insorgere nella gestione, esecuzione, interpretazione o scioglimento, non componibile in via amichevole, sarà risolta dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 15

(Registrazione)

1. La registrazione del presente accordo è prevista, in caso di uso, a cura e a spese della Parte che ne ha interesse.

2. Il presente accordo è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e dell'art. 2 della Tariffa, parte I, a cura e a spese dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Università degli Studi di Padova

Il Direttore del Dipartimento ICEA Prof. Andrea Giordano

(firmato digitalmente)

Per l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna

Il Direttore Dott.ssa Rita Nicolini

(firmato digitalmente)



## ALLEGATO B

Accordo di collaborazione fra l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e il Dipartimento ICEA dell'Università di Padova, per "Attività di collaborazione e ricerca finalizzate ad uno studio di fattibilità tecnico economica per la definizione di un programma di interventi per la difesa della costa"

### Programma Pluriennale delle Attività

Il tratto di costa oggetto di studio ricade principalmente nella provincia di Ferrara ed è compreso tra foce Po di Goro e foce Reno.

#### **Ambito A. Valutazione dello stato del litorale e delle criticità specifiche in relazione al rischio di erosione**

#### ***Attività A1. Supporto all'analisi dell'area oggetto d'indagine attraverso una rielaborazione degli studi esistenti e tenendo conto delle forzanti***

##### Obiettivi

- [obiettivo tecnico] Massimizzare attraverso una visione ingegneristica l'utilizzo dei dati e delle risultanze di precedenti studi sulla zona costiera oggetto d'indagine
- [obiettivo scientifico] Predisporre un quadro conoscitivo integrato dei litorali sabbiosi dell'Alto Adriatico che rappresenti una base per applicazioni e validazioni di metodologie scientifiche esistenti e sviluppate

##### Attività previste

- Descrizione aggiornata del litorale mediante una sintesi delle risultanze degli studi esistenti, con particolare riferimento al GIDAC 2022 e a quanto in essa richiamato. La descrizione richiederà un riepilogo ed eventuale revisione della suddivisione in celle morfologicamente omogenee utilizzata dai precedenti studi.
- Identificazione delle zone di particolare interesse ambientale (e.g. Rete Natura 2000), economico (e.g. attività di itticoltura), turistico (e.g. numero di presenze) e storico-culturale e le risorse disponibili (e.g. cave off-shore). Documentazione degli interventi di difesa realizzati lungo la costa Ferrarese e delle tecnologie utilizzate, a partire dal quadro conoscitivo già incluso nella GIDAC e disponibile nelle banche dati regionali.
- Raccolta e descrizione dei rilievi recenti disponibili (profili batimetrici, linee di riva, Lidar e Ortofoto) e delle risultanze degli studi in termini di volumi erosi e/o accumulati. Analisi delle informazioni geologiche e geotecniche, dello spessore degli strati sabbiosi e pelitici e della loro variazione, anche in relazione ai processi erosivi in atto, anche attraverso la presa in carico di quanto disponibile presso la Regione Emilia Romagna e Agenzia, in esito a studi recentemente aggiornati.
- Raccolta dei dati meteomarini disponibili, con particolare riferimento alle caratteristiche delle onde e dei livelli di marea. Se necessario, integrazione delle analisi statistiche delle serie storiche dei dati di moto ondoso della Boa Nausicaa e dei livelli di marea nelle stazioni mareografiche disponibili. Presa in carico dei contenuti già disponibili nei rapporti annuali delle mareggiate con impatto elaborati dalla Regione (AGSS); potranno essere previste, se del caso e per rispondere ad esigenze conoscitive particolari o sito-specifiche, eventuali integrazioni attinenti: la caratterizzazione delle mareggiate estreme occorse lungo il litorale ed in particolare quelle di ottobre 2018 e novembre 2019, e il clima ondoso medio annuale basato su modelli climatologici.
- Analisi delle più recenti ricerche svolte per lo studio della subsidenza, riportando i principali risultati relativamente ai fenomeni naturali ed antropici. Descrizione delle previsioni globali e regionali di innalzamento medio del mare elaborate dall'IPCC nel più recente report disponibile.

##### Risultati attesi

- Report tecnico scientifico sugli studi e sulle analisi sviluppate

**Attività A2. Supporto allo studio e all'individuazione delle criticità lungo la zona costiera**Obiettivi

- [obiettivo tecnico] Predisporre un quadro quantitativo dei volumi movimentati dalla dinamica costiera e dall'azione antropica per ogni cella litoranea
- [obiettivo scientifico] Validare strumenti innovativi di analisi della dinamica di coste basse e sabbiose.

Attività previste

- Valutazione quantitativa del trasporto solido litoraneo long-shore e cross-shore attraverso strumenti numerici e dell'apporto solido fluviale attraverso la raccolta dei dati disponibili e la sintesi delle risultanze, anche in relazione alla disponibilità dei sedimenti, alla granulometria e alla effettiva consistenza degli strati sabbiosi.
- Raccolta delle informazioni riguardanti ripascimenti e dragaggi effettuati nel recente periodo, suddividendo gli interventi in base alla cella litoranea in cui sono stati eseguiti.
- Calcolo del bilancio sedimentario, basato sulla stima delle diverse voci (apporti, trasporti, etc.) e delle variazioni volumetriche già disponibili (valutate dal confronto tra rilievi batimetrici successivi). Il bilancio verrà perfezionato compensando gli errori per ciascuna voce, e fornendo un risultato attendibile di tutte le voci che contribuiscono al bilancio dei sedimenti.
- Valutazione delle criticità sulla base della stima del bilancio sedimentario, di una approfondita analisi delle dinamiche costiere e dell'azione antropica e di un'analisi storica ottenuta dalle informazioni raccolte.
- Sopralluoghi e confronti con gli enti gestori, coinvolgendo personale tecnico esperto dei luoghi.

Risultati attesi

- Report tecnico scientifico sugli studi, sulle analisi sviluppate.
- Resoconti dei sopralluoghi effettuati.
- Predisposizione di schede riassuntive relative a ciascuna cella litoranea, riportando le principali risultanze delle attività dell'ambito A.

**Ambito B. Individuazione di interventi di difesa della costa a scala temporale quinquennale****Attività B1. Supporto alla definizione delle possibili strategie di intervento per la mitigazione del rischio di erosione costiera con un approccio omogeneo, sostenibile ed integrato**Obiettivi

- [obiettivo tecnico] Ottimizzare una strategia integrata e omogenea per la definizione di interventi di mitigazione del rischio di erosione in un'ottica di sostenibilità tecnico-economica
- [obiettivo scientifico] Definire le diverse risposte funzionali in termini morfologici di diversi schemi di difesa della costa, anche attraverso analisi di situazioni locali particolarmente critiche.
- L'attività verrà espletata con riferimento a quanto individuato dalla Strategia di Gestione Integrata per la Difesa e l'Adattamento della Costa regionale ai cambiamenti climatici (GIDAC)

Attività previste

- Sintesi e analisi critica dell'assetto e dell'efficacia delle opere di difesa esistenti, incluse quelle di carattere innovativo, basata sulla valutazione della risposta morfologica rilevata, in rapporto all'effettiva forzante agente. Le considerazioni includeranno gli effetti sui litorali adiacenti e sarà verificata la possibile mutuazione degli interventi esaminati in contesti simili.
- Definizione di una lista di possibili interventi strutturali e non strutturali (integrando opere di difesa con movimentazione delle sabbie) e dei criteri di scelta correlati alla dinamica litoranea, al trasporto solido costiero e agli altri aspetti di rilievo.
- Attività di modellazione numerica della morfologia costiera: scelta del modello idoneo per analizzare la risposta funzionale di alcuni schemi di difesa costiera di interesse, modellazione numerica, validazione dei risultati e loro interpretazione.

Risultati attesi

- Proposta di procedura per la definizione degli interventi di mitigazione

**Attività B2. Supporto alla predisposizione di un programma di interventi specifici per ciascuna cella morfologica del litorale ferrarese e di un piano di gestione**Obiettivi

- [obiettivo tecnico] Supportare la predisposizione di piani di gestione della costa a partire da una visione omogenea e unitaria dei litorali, promuovendo anche la partecipazione degli Enti territoriali, degli operatori economici, del mondo della ricerca e della società civile.
- [obiettivo scientifico] Massimizzare i benefici di un mutuo trasferimento di conoscenze basate sulle possibili differenti strategie di gestione della costa attuate in litorali simili e implementate da amministrazioni regionali limitrofe.

L'attività verrà espletata con riferimento a quanto individuato nella Scheda Monografica per il tratto costiero ferrarese, Parte F del Documento di Strategia GIDAC.

Attività previste

- Valutazione critica di eventuali proposte di progetti nuovi e già previsti lungo la costa, quali ad esempio la realizzazione di barriere sommerse/innovative.
- Proposte di idonei progetti di massima (ad esempio: opere rigide, ripascimenti artificiali, ripristino dei cordoni dunali, altri interventi di conservazione ambientale e innovativi) e di piani strategici di natura economica, sociale ed ecologica (ad. es: vincoli urbanistici, aggiornamento delle mappe di conservazione ambientale, regolazione dell'accesso dei flussi turistici).
- Stima delle risorse necessarie e delle esigenze di manutenzione, in un'ottica di gestione integrata del territorio su ampia scala, nel rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici, con riferimento ad un orizzonte temporale quinquennale.
- Predisposizione del piano di gestione della costa ferrarese. Individuazione delle priorità di intervento attraverso un criterio oggettivo.
- Redazione di un piano di manutenzione per garantire una maggiore efficacia degli interventi ipotizzati. La combinazione di diverse attività, quali monitoraggi, ripascimenti manutentivi, piani di gestione, aiuta infatti a prolungare la vita tecnica delle azioni proposte.

Risultati attesi

- Report tecnico scientifico conclusivo sulle risultanze delle attività previste.
- Schede riassuntive relative a ciascuna cella litoranea, riportando le principali risultanze delle attività emerse nell'ambito programma pluriennale.

**Ambito C. Formazione e comunicazione della valutazione e gestione del rischio costiero****Attività C1. Supporto alla formazione del personale dell'Agenzia**Obiettivi

- [obiettivo tecnico] Migliorare la capacità del personale dell'Agenzia a gestire e interpretare i dati riguardanti la zona costiera.
- [obiettivo scientifico] Allargare la platea di soggetti con conoscenze ingegneristiche e scientifiche.

Attività previste

- Attività formative e supporto allo svolgimento di corsi specifici orientati alla gestione della costa, alla valutazione quantitativa del rischio di allagamento costiero, alle misure di mitigazione dirette ed indirette.

Risultati attesi

- Resoconto delle attività svolte.

**Attività C2. Supporto alla comunicazione della valutazione e gestione del rischio costiero**Obiettivi

- [obiettivo tecnico] Migliorare la comunicazione della gestione della costa verso la popolazione coinvolta.
- [obiettivo scientifico] Diffondere la conoscenza scientifica dimostrandone l'utilità per una gestione programmata della costa.

#### Attività previste

- Supporto allo svolgimento di eventi e alla predisposizione di comunicati stampa, tesi a sensibilizzare i media e il pubblico sui temi della gestione sostenibile della costa e a comunicare lo studio in oggetto.
- Supporto allo svolgimento di seminari, convegni, open days, finalizzati a sensibilizzare e informare studenti delle scuole inferiori, superiori e universitari, gli stakeholders, i manager, gli esperti del settore e le persone informate sui fatti dei contenuti e dei risultati della ricerca.

#### Risultati attesi

- Resoconto delle attività svolte.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Rita Nicolini, Direttore AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/1982

IN FEDE

Rita Nicolini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/1982

IN FEDE

Paolo Ferrecchi



**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**GIUNTA REGIONALE**

Delibera Num. 1897 del 07/11/2022

Seduta Num. 46

OMISSIS

---

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

---

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi